



REPUBBLICA DEL POPOLO VENETO

CARTA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Patto Fondativo e Perpetuo tra la Gente, la Terra e la Presidenza Dogale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

IL MAGIOR CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA, riunito in sessione plenaria nella Sala del Scrutinio, sotto l'egida del Vessillo del Leone d'Oro e alla presenza del Popolo convenuto;

RICONOSCENDO che la dignità della persona umana, la libertà della comunità e la sacralità della Terra costituiscono i fondamenti immutabili della civiltà veneta;

AFFERMANDO la continuità spirituale con i millenari statuti delle Corporazioni, le promissioni ducali e le consuetudini delle Nostre Comunità;

PROCLAMA SOLENNEMENTE la presente Carta dei Diritti del Cittadino, quale legge fondamentale e inviolabile, superiore a ogni altra disposizione normativa, vincolante per tutte le Magistrature, per ogni Ufficio e per ogni cittadino della Repubblica.

PREAMBOLO – LA VOCE DEL POPOLO

"Noi, Popolo Veneto, eredi di una civiltà forgiata tra il sale della Laguna e il ghiaccio delle Dolomiti, discendenti di mercanti che solcarono i mari e di artigiani che abbellirono le città, consapevoli della nostra storia e della nostra responsabilità verso le generazioni future, stabiliamo e ordiniamo la presente Carta. Essa non è concessione di un sovrano, né grazia di un principe, ma riconoscimento solenne di quei diritti che preesistono a ogni Stato e che ogni Stato ha il dovere di custodire. I diritti qui enunciati sono il respiro della nostra anima collettiva, la linfa che nutre l'albero della nostra libertà. A essi nessuna legge potrà derogare, nessuna maggioranza potrà opporsi, nessuna emergenza potrà sospendere, se non nei limiti e nelle forme qui stabiliti."

TITOLO I – DEI PRINCIPI SUPREMI E INVARIABILI

ARTICOLO 1 – DELLA SOVRANITÀ POPOLARE E DELLA SUA SACRALITÀ

1.1 – Fonte di Ogni Potere. La sovranità appartiene al Popolo Veneto, che la esercita nelle forme e nei limiti della presente Carta e delle leggi costituzionali. Il Popolo è il solo titolare del potere costituente e il depositario ultimo della legittimità di ogni istituzione.

1.2 – Divieto di Appropriazione. Nessuna autorità costituita, nessuna fazione, nessuna persona singola o associata può appropriarsi della sovranità popolare o esercitarla al di fuori del mandato

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ricevuto. Qualunque atto compiuto in violazione di questo principio è nullo e privo di ogni effetto giuridico.

1.3 – Mandato e Rappresentanza. Ogni Magistrato, ogni Consigliere, ogni funzionario della Repubblica è mandatario del Popolo e non suo padrone. La rappresentanza politica è temporanea, revocabile nei modi di legge e vincolata al perseguimento del bene comune.

1.4 – Il Referendum Abrogativo e Propositivo. Il Popolo Veneto ha il diritto di pronunciarsi direttamente sulle leggi e sulle scelte fondamentali che riguardano il suo destino. Con cinquantamila firme autenticate di cittadini iscritti al registro civico, può essere richiesto referendum abrogativo di una legge ordinaria o propositivo per l'adozione di un nuovo provvedimento.

ARTICOLO 2 – DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E DELLA SUA INTANGIBILITÀ

2.1 – Centralità della Persona. La persona umana è al centro dell'ordinamento della Repubblica. La sua dignità è intangibile e costituisce il fine ultimo di ogni azione dei pubblici poteri.

2.2 – Divieto di Strumentalizzazione. Nessun cittadino può essere strumentalizzato per fini ideologici, economici o politici contrari alla sua coscienza. Il lavoro, il sapere, il corpo e lo spirito della persona non sono merci.

2.3 – Tutela della Vita e dell'Integrità. La Repubblica tutela la vita umana dal suo inizio al suo termine naturale, promuovendo le condizioni per uno sviluppo pieno e armonioso di ogni persona. Sono proibite e severamente punite tutte le forme di violenza fisica e psicologica, di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante.

TITOLO II – DEI DIRITTI CIVILI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

ARTICOLO 3 – DELL'IDENTITÀ, DELLA LINGUA E DELLA CULTURA VENETA

3.1 – Diritto all'Identità. Ogni cittadino ha il diritto inalienabile di riconoscersi e di essere riconosciuto come veneto, secondo la propria coscienza e le proprie origini. L'identità veneta è fatto storico, culturale e spirituale, non riducibile a mero dato amministrativo.

3.2 – La Lingua Veneta è Patrimonio della Nazione. La lingua veneta, nelle sue varianti storiche (veneto lagunare, veneto centrale, veneto settentrionale, veneto meridionale), è patrimonio immateriale della Repubblica. Essa gode di pari dignità e tutela rispetto alla lingua italiana nei

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

rapporti con le pubbliche amministrazioni, nell'insegnamento scolastico, nella toponomastica e nei mezzi di comunicazione.

3.3 – Insegnamento e Promozione. La Repubblica istituisce l'insegnamento obbligatorio della lingua e della cultura veneta in tutte le scuole di ogni ordine e grado, secondo programmi rispettosi delle varianti locali. È istituita l'Accademia della Lingua Veneta con il compito di tutelare, studiare e promuovere il patrimonio linguistico.

3.4 – Tutela delle Comunità Storiche e delle Minoranze. Sono riconosciute e tutelate le specificità delle comunità storiche presenti nel territorio della Repubblica (comunità cimbre, ladine, friulane, ferraresi) e il diritto dei loro membri a conservare e sviluppare il proprio patrimonio linguistico e culturale.

3.5 – Patrimonio Artistico e Monumentale. Il patrimonio storico, artistico e monumentale della Repubblica è bene comune e inalienabile. Ogni cittadino ha il diritto di goderne e il dovere di preservarlo. Lo Stato garantisce la protezione, il restauro e la valorizzazione di tale patrimonio, vietando ogni speculazione che ne offenda la dignità o ne comprometta l'integrità.

ARTICOLO 4 – DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

4.1 – Libertà di Pensiero e di Espressione. È garantita la piena libertà di pensiero, di coscienza, di opinione e di espressione in ogni forma, verbale, scritta, artistica o digitale. La censura preventiva è vietata.

4.2 – Libertà Religiosa. La Repubblica riconosce la libertà di tutte le confessioni religiose che non contrastino con l'ordine pubblico e il sentimento civile. È garantita la piena libertà di culto, di professione di fede e di organizzazione religiosa.

4.3 – Limiti e Responsabilità. La libertà di espressione trova il suo limite naturale nella tutela della dignità altrui, nella protezione dei minori e nel divieto di incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione. L'apologia di reato e la diffusione di notizie false e allarmistiche sono sanzionate secondo legge.

ARTICOLO 5 – DEL DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

5.1 – Diritto di Riunione. I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza necessità di preavviso per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico. Per le riunioni in luogo pubblico è richiesto preavviso alle autorità, che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

5.2 – Diritto di Associazione. È garantita la libertà di associazione per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

5.3 – Le Fraglie e le Corporazioni. La Repubblica riconosce e promuove le Fraglie, le Corporazioni delle Arti e dei Mestieri, le Confraternite e ogni altra forma di associazione tradizionale, quali presidi di saperi, di solidarietà e di coesione sociale.

TITOLO III – DEI DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI

ARTICOLO 6 – DEL DIRITTO AL LAVORO E ALL'INTRAPRESA

6.1 – Diritto al Lavoro. Il lavoro è diritto fondamentale e dovere civico. La Repubblica promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto, favorendo l'incontro tra domanda e offerta, sostenendo la formazione professionale e contrastando ogni forma di disoccupazione involontaria.

6.2 – Giusta Remunerazione. Ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La parità di retribuzione tra uomo e donna per lo stesso lavoro è principio inderogabile.

6.3 – Libertà d'Impresa e di Iniziativa Economica. Eredi di una terra di mercanti e artigiani, i cittadini veneti hanno il diritto di intraprendere attività economiche private con la minima interferenza burocratica compatibile con la tutela dei diritti altrui e dell'interesse generale.

6.4 – Semplificazione e Certezza. La Repubblica si impegna a ridurre progressivamente gli oneri burocratici, a garantire la certezza dei tempi e delle procedure, e a istituire il principio del silenzio-assenso per tutti gli atti amministrativi non vincolati da rilevanti interessi pubblici.

6.5 – Tutela del Risparmio e del Credito. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Promuove l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per le famiglie, favorendo la nascita e il consolidamento di istituti di credito cooperativo a radicamento territoriale.

6.6 – Giusta Tassazione. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività e di giustizia sociale. È vietata ogni forma di tassazione confiscatoria o che impedisca l'esercizio dell'attività economica. I frutti del lavoro veneto devono rimanere in misura prevalente a beneficio della terra veneta e della sua gente.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 7 – DEL DIRITTO ALLA PROPRIETÀ E ALLA TERRA

7.1 – Inviolabilità del Domicilio e della Proprietà. La casa, il fondo e ogni bene legittimamente posseduto dal cittadino sono inviolabili. Nessuna perquisizione, sequestro o espropriazione può essere eseguita se non nei casi e nei modi previsti dalla legge e con le garanzie della autorità giudiziaria.

7.2 – Espropriazione per Pubblico Interesse. La proprietà privata può essere espropriata solo per motivi di comprovato e rilevante interesse pubblico, nei soli casi previsti dalla legge e salvo indennizzo congruo, reale e tempestivo.

7.3 – Tutela del Paesaggio e dell'Ambiente. La Repubblica si impegna a difendere il paesaggio veneto — dalle lagune alle valli, dalle colline alle cime delle Dolomiti — quale bene comune e patrimonio dell'umanità. Ogni cittadino ha diritto a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile. Sono vietate attività che compromettano irreversibilmente l'equilibrio ecologico e la bellezza dei luoghi.

7.4 – Uso Civico e Beni Comuni. Sono riconosciuti e tutelati gli usi civici e le forme di proprietà collettiva (regole, comunanze, partecipanze agrarie) quali istituti di gestione condivisa del territorio e delle risorse. L'acqua, l'aria e gli altri beni comuni essenziali sono fuori mercato e la loro gestione è sottoposta al controllo pubblico e della comunità.

ARTICOLO 8 – DEL DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE

8.1 – Diritto alla Salute. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Garantisce cure gratuite agli indigenti e promuove la prevenzione, la ricerca e l'educazione sanitaria.

8.2 – Libertà di Scelta Terapeutica. Nel rispetto della legge e della scienza medica, è garantita la libertà di scelta terapeutica e il diritto a ricevere informazioni complete e comprensibili sulle opzioni di cura. È tutelato il diritto a esprimere il consenso informato e a rifiutare trattamenti sanitari, nei limiti stabiliti dalla legge.

8.3 – Tutela della Fragilità. La Repubblica protegge i più deboli: i bambini, gli anziani, i disabili e quanti versano in stato di bisogno. Promuove politiche di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e all'invecchiamento attivo.

ARTICOLO 9 – DEL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALLA FORMAZIONE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

9.1 – Diritto allo Studio. Ogni cittadino ha diritto all'istruzione e alla formazione per l'intero arco della vita. L'istruzione obbligatoria è gratuita e garantita per almeno dieci anni.

9.2 – Libertà di Insegnamento. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nel rispetto della pluralità delle scuole e dei metodi.

9.3 – Scuole e Università Venete. Le istituzioni scolastiche e universitarie hanno il compito di formare cittadini consapevoli della propria identità, aperti al mondo e radicati nella loro terra. È favorito lo studio della storia, della letteratura, dell'arte e delle tradizioni venete.

TITOLO IV – DELLA GIUSTIZIA E DELLE GARANZIE

ARTICOLO 10 – DEL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA CRISTALLINA

10.1 – Giustizia Uguale per Tutti. Come simboleggiato dal Campo Bianco del Vessillo, ogni cittadino ha diritto a una giustizia rapida, trasparente e uguale per tutti. Nessuna persona, nessuna autorità, nessuna fazione è sopra la legge.

10.2 – Giudice Naturale e Imparziale. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. I giudici sono soggetti soltanto alla legge e garantiscono la propria imparzialità e indipendenza da ogni altro potere.

10.3 – Ragionevole Durata del Processo. La legge garantisce la ragionevole durata del processo. Il superamento dei termini stabiliti comporta titolo per il risarcimento del danno e costituisce illecito disciplinare per il magistrato negligente.

10.4 – Difesa Inviolabile. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. È garantito il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

10.5 – Presunzione di Innocenza e Favor Rei. L'imputato è considerato innocente fino alla condanna definitiva. In caso di dubbio, il giudice deve pronunciarsi a favore del reo. Le norme penali non possono essere applicate analogicamente.

10.6 – Responsabilità dei Magistrati. I magistrati rispondono personalmente degli atti compiuti in violazione di legge o con dolo o colpa grave. È garantita l'azione di risarcimento nei confronti dello Stato e, successivamente, di rivalsa verso il magistrato responsabile.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 11 – DELLE GARANZIE PROCESSUALI E DELLA TUTELA DELL'ONORE

11.1 – Garanzie nel Procedimento Penale. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e da questa convalidati nelle successive quarantotto ore, pena la revoca e la perdita di efficacia.

11.2 – Diritto al Silenzio e all'Assistenza Legale. L'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di essere assistito da un difensore di fiducia o d'ufficio fin dal momento dell'arresto o del primo atto a suo carico.

11.3 – Tutela dell'Onore e della Reputazione. Ogni cittadino ha diritto alla tutela del proprio onore e della propria reputazione. La diffamazione a mezzo stampa o attraverso altri mezzi di comunicazione è severamente punita. Il diritto di cronaca e di critica non può ledere la dignità della persona.

TITOLO V – DEI DOVERI INDEROGABILI

ARTICOLO 12 – DELLA SOLIDARIETÀ E DELLA PARTECIPAZIONE

12.1 – Doveri di Solidarietà. Al diritto corrisponde il dovere. Ogni cittadino è chiamato a contribuire al benessere della Repubblica secondo le proprie capacità, soccorrendo i membri più deboli della comunità e partecipando alla vita pubblica secondo le proprie possibilità.

12.2 – Fedeltà alla Repubblica. I cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

12.3 – Difesa della Patria. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare e il servizio civile, nei modi stabiliti dalla legge, sono forme di adempimento di tale dovere.

12.4 – Contribuzione alle Spese Pubbliche. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. L'evasione fiscale è offesa alla comunità e viene perseguita con rigore.

12.5 – Custodia del Creato. Ogni cittadino ha il dovere di custodire l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e culturale, e di trasmetterli integri alle generazioni future.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

TITOLO VI – DELLE GARANZIE E DELLA TUTELA DEI DIRITTI

ARTICOLO 13 – DELLA CORTE COSTITUZIONALE VENETA

13.1 – Istituzione e Composizione. È istituita la Corte Costituzionale Veneta, composta da quindici giudici eletti per metà dal Maggior Consiglio, per un terzo dalle Università e Accademie venete e per la restante parte dalla Magistratura ordinaria, scelti tra i giuristi di chiara fama, i professori ordinari in materie giuridiche e gli avvocati con vent'anni di esercizio.

13.2 – Competenze. La Corte Costituzionale giudica:

- Sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Province.
- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Province, e tra le Province.
- Sulle accuse promosse contro il Doge e i membri del Maggior Consiglio, secondo le norme della Costituzione.
- Sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e propositivo.

13.3 – Accesso dei Cittadini. I cittadini possono adire direttamente la Corte Costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali lesi da un atto del potere pubblico, dopo aver esaurito i rimedi giurisdizionali ordinari (ricorso diretto di costituzionalità).

ARTICOLO 14 – DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REPUBBLICA

14.1 – Istituzione e Funzioni. È istituito il Difensore Civico della Repubblica, autorità indipendente eletta dal Maggior Consiglio con maggioranza qualificata, con il compito di tutelare i cittadini dagli abusi, dalle disfunzioni e dalle omissioni della pubblica amministrazione.

14.2 – Poteri. Il Difensore Civico ha il potere di accedere agli atti, di richiedere informazioni e chiarimenti, di formulare raccomandazioni e di segnalare ai competenti organi le irregolarità riscontrate. Presenta annualmente al Maggior Consiglio una relazione sullo stato dei diritti dei cittadini.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ARTICOLO 15 – DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE

15.1 – Rigidità della Carta. La presente Carta dei Diritti può essere modificata solo attraverso una procedura aggravata che preveda due successive deliberazioni del Maggior Consiglio a distanza non inferiore a sei mesi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in seconda votazione.

15.2 – Limiti alla Revisione. Non sono soggette a revisione costituzionale la forma repubblicana, il principio della sovranità popolare, i diritti fondamentali sanciti nel Titolo I e i principi supremi dell'ordinamento veneto. I diritti qui enunciati costituiscono limite invalicabile anche per il legislatore costituzionale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 16 – DELL'ENTRATA IN VIGORE

La presente Carta dei Diritti del Cittadino entra in vigore il giorno della sua solenne proclamazione dalla Loggia del Palazzo della Repubblica. Tutte le leggi precedenti devono essere adeguate ai suoi principi entro cinque anni.

ARTICOLO 17 – DELLA DIFFUSIONE E DELL'INSEGNAMENTO

La Repubblica provvede affinché ogni famiglia, ogni scuola, ogni ufficio pubblico riceva una copia della presente Carta. Il testo è esposto in tutte le aule dei tribunali, nelle scuole e nelle sedi istituzionali. Il suo insegnamento è obbligatorio in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 18 – DEL DEPOSITO E DELLA CUSTODIA

L'originale della presente Carta, sottoscritto e sigillato, è depositato nella Cappella Dogale, accanto al Vessillo della Repubblica. Una copia autenticata è custodita in ogni Provincia e in ogni Comune, a memoria perpetua del Patto tra il Popolo e le sue Istituzioni.

Dato in Venezia, dalla Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale, addì 23 febbraio dell'Anno della Sovranità 2026.

L'ANNO DOMINI MMXXVI, IL GIORNO 23 febbraio, INDIZIONE NONA.

----- ∩ -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Presenti i sottoscritti membri del Maggior Consiglio, nella seduta plenaria più solenne dalla rinascita della Repubblica.

Visto, letto, approvato e sottoscritto:

Il Doge della Repubblica del Popolo Veneto

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Laura Fabris

corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Segretario di Stato
S.E. Gigliola Dordolo
segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo di Stato

Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)
S.E. Gianni Montecchio
Governatore
governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella
Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Stato Veneto Cancelleria Protocollo "Costituzione del Vessillo"

Venezia, Palazzo Ducale – 23 febbraio 2026

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

EPILOGO – LA VOCE DEI VENETI

"Queste parole non sono scritte su pietra destinata a sgretolarsi, né su pergamena che il tempo può consumare. Esse sono incise nel cuore di ogni Veneto, tramandate di padre in figlio come la più preziosa delle eredità. Finché un uomo o una donna parleranno la nostra lingua, finché le nostre acque rifletteranno la luce delle nostre montagne, finché il Leone veglierà sulla sua gente, questi diritti vivranno. Essi sono l'anima della nostra Nazione, il respiro della nostra libertà, il sigillo della nostra eterna veneticità.

Liberi nel Pensiero, Fermi nell'Azione, Uniti nella Storia."

COSÌ SIA.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ATTO DI REGISTRAZIONE DI FILE E NOTIFICA SU SUPPORTO DIGITALE**Notaio: S.E. Pasquale Milella****Data e Ora:** 20/04/2026, ore 17:58:02**OGGETTO:** Registrazione file con funzione di attestazione documentale

Il sottoscritto Notaio attesta che in data e ora sopra indicate è stato registrato su supporto digitale (rete blockchain) il seguente contenuto:

Titolo del file:

“CARTA DEI DIRITTI DEL CITTADINO”

Dettagli della registrazione:

- **Mittente (FROM):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdlFoHCbEjSsDdL3T
- **Destinatario (TO):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdlFoHCbEjSsDdL3T
- **Importo registrato:** 0.01 ZECCHINO
- **Commissione (Fee):** 0.05 ZECCHINO

Impronta crittografica (SHA-256):

f0b2bc76cc6b7d538eedef0472b288c9f338753bad10a310db0330aabd6b0bcd

Identificativo della transazione (TX):

Consultabile tramite explorer della rete di riferimento

DICHIARAZIONE

Il presente atto certifica l'esistenza, l'integrità e la riferibilità temporale del contenuto sopra indicato, così come registrato su tecnologia blockchain, che garantisce immutabilità e tracciabilità.

La registrazione costituisce evidenza digitale opponibile ai sensi delle normative vigenti in materia di documentazione informatica, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di legge circa il contenuto e la titolarità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente**Venezia, 20 aprile 2026****S.E. Pasquale Milella****Notaio**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasquale Milella".

Firma e Sigillo

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.itSito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org